COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE POLITICHE SOCIALI - SETTORE PROMOZIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-147.3.0.-285

L'anno 2013 il giorno 05 del mese di Novembre il sottoscritto Bruzzone Anna Rosa in qualita' di dirigente di Settore Promozione Sociale E Integrazione Socio-Sanitaria, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO **PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 2 LETTERA C) DEL D. LGS. 163/2006, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE A FAVORE DI STRANIERI IMMIGRATI E DELLE LORO FAMIGLIE, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 4.839,85 ESCLUSA I.V.A., ALLA " SOCIETÀ SOC. COOP SOCIALE S.A.B.A. ONLUS" PERIODO 1/11/2013 – 31/12/2013 - CIG: Z690C2386C (FONDI FINALIZZATI)**

Adottata il 05/11/2013
Esecutiva dal 19/11/2013

05/11/2013	MAIMONE MARIA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE POLITICHE SOCIALI - SETTORE PROMOZIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-147.3.0.-285

OGGETTO PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 2 LETTERA C) DEL D. LGS. 163/2006, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE A FAVORE DI STRANIERI IMMIGRATI E DELLE LORO FAMIGLIE, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 4.839,85 ESCLUSA I.V.A., ALLA " SOCIETÀ SOC. COOP SOCIALE S.A.B.A. ONLUS" PERIODO 1/11/2013 – 31/12/2013 - CIG: Z690C2386B (FONDI FINALIZZATI)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTI:

- l'art. 42 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286 " T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" che prevede che lo Stato, le Regioni, le Province ed i Comuni realizzino convenzioni per l'impiego nelle proprie strutture di stranieri in qualità di mediatori culturali al fine di agevolare i rapporti tar le singole amministrazioni e gli stranieri appartenenti ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguistici e religiosi;
- il Codice Civile, ed in particolare l'art 403 "Intervento della pubblica autorità a favore dei minori" che prevede che quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all'educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione;
- l'art. 1 comma 2 del D.P.C.M. 535/1999 che definisce "minore stranieri non accompagnato" il minore "non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano";

PREMESSO CHE:

-con Determinazione Dirigenziale n. 147.2.0.144 del 30.11.2012, esecutiva ai sensi di legge, è stata indetta una procedura negoziata (cottimo fiduciario) per l'affidamento del servizio di mediazione culturale a favore di stranieri immigrati e delle loro famiglie;

-con Determinazione Dirigenziale n. 2012-147.2.0.-148 del 24/12/2012, esecutiva ai sensi di legge, il servizio di mediazione culturale a favore di stranieri immigrati e delle loro famiglie è stato affidato alla " Società Soc. Coop Sociale S.A.B.A. Onlus" con sede legale in Genova in Piazza dei Greci, 5 r – e sede operativa in Via T. Invrea 20 - Codice Fiscale /Partita IVA 01062310105, per il periodo decorrente dall'1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, per l'importo di Euro 25.452,00 , esclusa I.V.A. al 4 %;

- In data 13/03/2013 è stato stipulato il contratto cronologico n 91;

PREMESSO ALTRESI' CHE:

-il Comune di Genova partecipa al progetto S.P.R.A.R. per l'accoglienza e l'integrazione dei rifugiati politici;

-nel periodo estivo si è riscontrato un sensibile aumento di cittadini stranieri non comunitari sul territorio comunale, e che pertanto si è reso necessario ricorrere allo strumento della mediazione culturale a supporto delle attività degli Ambiti Territoriali Sociali e dell'Ufficio Cittadini Senza Territorio;

-si è ritenuto il suddetto fenomeno circoscritto temporalmente al periodo estivo, e quindi, con Determinazione Dirigenziale n. 2013-147.3.0.-146 del 31/07/2013, esecutiva ai sensi di legge, è stata disposta una variazione in aumento delle prestazioni assegnate alla Società Soc. Coop Sociale S.A.B.A. Onlus, a seguito dell'espletamento della suddetta procedura di cottimo fiduciario, nei limiti di cui all'art. 22 del vigente Regolamento a Disciplina dell'Attività Contrattuale del Comune di Genova, per un importo pari a Euro 5.090,40 esclusa IVA;

CONSIDERATO CHE:

- il trasferimento dei cittadini stranieri nel territorio genovese non ha subito un arresto, ma anzi nel mese di ottobre si è ulteriormente incrementato dando origine ad arrivi non controllabili di minori stranieri non accompagnati consegnati al Comune da parte della Forza Pubblica per predisporre interventi di protezione;

-i minori stranieri non accompagnati rintracciati sul territorio cittadino sono presi in carico dai servizi sociali del Comune al fine di tutelare la loro incolumità e condurre le procedure volte a garantire un soggiorno regolare nel nostro Paese ed un avvio del minore verso l'autonomia e l'inclusione nel tessuto sociale del territorio;

-i servizi sociali del Comune assicurano altresì la regolarizzazione dello status giuridico del minore, altrimenti esposto ad una condizione di rischio e vulnerabilità;

-per consentire la presa in carico da parte dei servizi sociali è necessario ricorrere allo strumento della mediazione linguistica e culturale;

-si rende necessario fornire una risposta immediata atta a garantire l'incolumità dei minori stranieri non accompagnati rintracciati sul territorio cittadino;

RILEVATO CHE

-l'art 57 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., prevede la possibilità per la Civica Amministrazione di aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara "nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti".

-è necessario garantire il servizio per il periodo novembre – dicembre 2013;

-non sussistono i termini tecnici imposti dalle ordinarie procedure ad evidenza pubblica;

- tale mancanza non è dovuta ad un'inerzia della Civica Amministrazione bensì al repentino incremento non controllabile di cittadini stranieri non comunitari sul territorio cittadino;

-è pertanto possibile affidare il sevizio in oggetto essendo rispettati i requisiti di cui al citato l'art 57 comma 2 lettera c);

PRESO ATTO:

- della disponibilità della Coop Sociale S.A.B.A. Onlus a svolgere il servizio per il periodo 1 novembre 2013 – 31 dicembre 2013 come risulta da documentazione agli atti della Civica Amministrazione;

-per la specifica tipologia del servizio occorrente, ad oggi, non risultano attive convenzioni stipulate da "CONSIP S.p.A." e che la tipologia del servizio in questione non risulta presente negli attuali cataloghi del MEPA;

- il servizio in oggetto fa parte dei servizi elencati nell'allegato II B del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e, pertanto, l'aggiudicazione è disciplinata esclusivamente, ai sensi di quanto disposto dall'art 20 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dall'art 68 (Specifiche tecniche), dall'art 65 (Avviso sui risultati della procedura di affidamento) e dall'art 225 (Avvisi relativi agli appalti aggiudicati);

RITENUTO, pertanto, necessario assegnare con estrema urgenza il servizio in oggetto, ai sensi dell' art. 57 comma 2 lettera c) del D. Lgs n. 163/2006, alla Società Soc. Coop Sociale S.A.B.A. Onlus, per il periodo 1/11/2013 – 31/12/2013, per un importo complessivo pari a Euro 5.033,44 (di cui imponibile pari a Euro 4.839,85, e IVA al 4% pari a Euro193,59);

CONSTATATO che con la suddetta assegnazione non è superato il limite di soglia di cui all'art.125 del D. Lgs 163/2006;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

ACCERTATO che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa e di bilancio e con le regole della finanza pubblica;

VISTI
- l'art. 107 del D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267, che determina le funzioni attribuite ai dirigenti;
- gli artt. 77 e 80 del vigente Statuto del Comune di Genova che, in conformità ai principi stabiliti dalla normativa vigente, disciplinano le funzioni ed i compiti della dirigenza;
- il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 20;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- gli articoli 4, 16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- il vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi – Parte I –approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 1121 del 16 luglio 1998 e ssmmii, ed in particolare il Titolo III - Funzioni di direzione dell'Ente;
- il Regolamento sulla cooperazione sociale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 8 ottobre 2001;
- il Regolamento dell'Attività Contrattuale approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale del 28 aprile 2011 n. 20;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 9 dicembre 2008 n. 88;
- la deliberazione Consiglio Comunale n. 56 del 1 agosto 2013 Documenti previsionali e programmatici 2013 – 2015;
- la deliberazione Consiglio Comunale n. 193 del 12 settembre 2013 Piano esecutivo di gestione 2013;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa:

1. di affidare, ai sensi dell'art 57 comma 2 lettera c) del D. Lgs. 163/2006, il servizio di mediazione culturale a favore di stranieri immigrati e delle loro famiglie, alla Società Soc. Coop Sociale S.A.B.A. Onlus con sede legale in Genova in Piazza dei Greci, 5 r – e sede operativa in Via T. Invrea 20 - Codice Fiscale /Partita IVA 01062310105 (codice beneficiario 11327), per il periodo 1/11/2013 – 31/12/2013, per un importo complessivo pari a Euro 5.033,44 (di cui imponibile pari a Euro 4.839,85, e IVA al 4% pari a Euro193,59) CIG: Z690C2386B :

2. di impegnare ai fini di quanto disposto al punto 1) del presente provvedimento la somma pari a Euro 5.033,44 (di cui imponibile pari a Euro 4.839,85, e IVA al 4% pari a Euro193,59) al Capitolo 40249 "Acquisizione di servizi diversi. Progetti finalizzati diversi", P.d.C. 1.3.4.2.999., C.d.C. 3040.6.12, SIOPE 1332, (**SIMP. 2013.5180.2**);

3. di approvare lo schema di contratto allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

4. di demandare all'ufficio competente della Direzione Politiche Sociali gli adempimenti necessari alla stipulazione del contratto;

5. di dare atto che, in oggi, il servizio occorrente non risulta oggetto di convenzioni CONSIP, né presente sul M.E.P.A.;

6. di demandare agli uffici competenti la liquidazione delle fatture mediante emissione di richiesta di mandato di pagamento (M1 rag) nei limiti di cui al presente provvedimento e dietro presentazione di nota contabile, ai sensi artt. 54 e 55 del vigente Regolamento di contabilità (centro analitico 99501).

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Anna Bruzzone

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-147.3.0.-285
AD OGGETTO
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 2 LETTERA C) DEL D. LGS. 163/2006, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE A FAVORE DI STRANIERI IMMIGRATI E DELLE LORO FAMIGLIE, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 4.839,85 ESCLUSA I.V.A., ALLA " SOCIETÀ SOC. COOP SOCIALE S.A.B.A. ONLUS" PERIODO 1/11/2013 – 31/12/2013 - CIG: Z690C2386C (FONDI FINALIZZATI)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nei limiti di cui alla Circolare F.L. 25/97 del Ministero dell'Interno.

Sottoscritto digitalmente dal
Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giovanni Librici

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Cron. …….. del ……

CONTRATTO FRA IL COMUNE DI GENOVA E "……." PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE A FAVORE DI STRANIERI IMMIGRATI E DELLE LORO FAMIGLIE – PERIODO 1 NOVEMBRE 2013 – 31 DICEMBRE 2013

L'anno ……., il giorno ……..… del mese di …… in Genova

TRA

IL COMUNE DI GENOVA con sede in Genova Via Garibaldi n. 9 - Codice Fiscale 00856930102, rappresentato dalla dott.ssa, domiciliata presso la sede Comunale, nella qualità di della Direzione Politiche Sociali

E

…… (di seguito Ente) con sede in ……, Via …….. n. ….. – C.A.P. ……., codice fiscale …… rappresentata dal Sig. …… nato a …… il ……, codice fiscale …….. nella qualità didomiciliato per la carica presso la sede legale;

PREMESSO CHE

- con Determinazione Dirigenziale n. 147.2.0.144 del 30.11.2012, esecutiva ai sensi di legge, è stata indetta una procedura negoziata (cottimo fiduciario)

per l'affidamento del servizio di mediazione culturale a favore di stranieri immigrati e delle loro famiglie;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2012-147.2.0.-148 del 24/12/2012, esecutiva ai sensi di legge, il servizio di mediazione culturale a favore di stranieri immigrati e delle loro famiglie è stato affidato alla " Società Soc. Coop Sociale S.A.B.A. Onlus con sede legale in Genova in Piazza dei Greci, 5 r – e sede operativa in Via T. Invrea 20 - Codice Fiscale /Partita IVA 01062310105, per il periodo decorrente dall'1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, per l'importo di Euro 25.452,00 , esclusa I.V.A. al 4 %;

- in data 13/03/2013 è stato stipulato il contratto cronologico n 91;

- con determinazione dirigenziale n. ……, esecutiva ai sensi di legge, la Civica Amministrazione ha attivato una procedura senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 57 comma 2 lettera c) del D. Lgs 163/2006 e .s.m.i., per il periodo 1 novembre 2013 – 31 dicembre 2013;

- con nota prot. …… l'Ente ……. conferma la propria disponibilità all'esecuzione del servizio in oggetto;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse. Le premesse sono parte integrante del presente contratto.

Articolo 2 - Oggetto del contratto. Oggetto del presente contratto è la gestione del servizio di mediazione culturale suddiviso in 2 aree di intervento:

1) Mediazione culturale a favore di stranieri immigrati, richiedenti asilo e titolari di permesso di soggiorno di protezione sussidiaria nell'ambito dello S.P.R.A.R.

2) Mediazione culturale a favore di stranieri immigrati e loro familiari, con particolare attenzione ai minori e alle loro famiglie a supporto delle attività degli Ambiti Territoriali Sociali (di seguito A.T.S.), dell'Ufficio Cittadini Senza Territorio (di seguito U.C.S.T.) e dell'Ufficio Innovazione e Regolamentazione Servizi a sostegno del progetto " affido omoculturale ".

Tale servizio viene conferito ed accettato fra le parti senza riserve, a tutte le condizioni, modalità di esecuzione ed oneri stabiliti nel Capitolato Speciale approvato con determinazione dirigenziale n. 147.2.0.144 del 30.11.2012, al capitolato speciale per gli Appalti e le Forniture del Comune di Genova, nonché al contratto cron. N. 91 del 13/03/2013.

Gli atti citati si considerano qui richiamati integralmente e sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale anche se materialmente non allegati.

Articolo 3 - Durata del contratto. Il presente contratto decorre dal 2013 al 2013.

Articolo 4 - Ammontare del contratto. Le Parti, come sopra costituite, dichiarano che l'importo del presente servizio ammonta ad Euro (di cui imponibile pari a Euro e I.V.A. al 4% pari a Euro).

Articolo 5 – Referente della Società. L' Ente come sopra costituito dichiara che il servizio oggetto del presente atto verrà eseguito sotto la personale cura, direzione e responsabilità di …….. nato a

…….. il ……., che potrà essere sostituito in caso di impedimento da altra persona il cui nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato al Comune di Genova.

Articolo 6 – Verifica di conformità. Il Comune di Genova e l'Ente si obbligano, per quanto di rispettiva competenza, all'espletamento di tutti gli adempimenti in ordine alle verifiche di conformità sull'esecuzione del servizio ai sensi dell'art. 312 e ss del DPR n. 207/2010. Effettuate con esito positivo le anzidette verifiche sarà rilasciata a cura del Comune di Genova l'attestazione di regolare esecuzione del servizio.

Articolo 7 – Pagamento. Il Comune di Genova provvederà al pagamento del servizio con le modalità ed alle condizioni stabilite all'art. 17 "modalità di pagamento" del Capitolato speciale di gara.

Il pagamento delle fatture, previa verifica della correntezza contributiva (DURC regolare), avverrà entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura da parte dell'Ufficio competente indicato sull'ordinativo; a tale scopo farà fede il timbro con la data in arrivo apposto dal medesimo. In caso di irregolarità dello stesso si procederà ai sensi di quanto previsto della normativa.

Ai sensi dell'art. 4 – comma 3 del D.P.R. 207/2010, sull'importo progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; tali ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione da parte della Stazione Appaltante dell'attestazione di regolare esecuzione del servizio e previa ricezione del DURC regolare.

L’ Ente dovrà inviare mensilmente fatture posticipate con indicazione della quota corrispondente agli interventi di mediazione attuati per area di intervento.

La fattura dovrà essere intestata alla Direzione Politiche Sociali – Settore Promozione Sociale.

Tali fatture devono contenere:

o numerazione progressiva,

o data di emissione,

o numero dell’ordine

o codice identificativo gara (CIG)

o eventuale titolo di esenzione da IVA e/o da imposta di bollo.

I pagamenti sono disposti previo accertamento da parte del Comune di Genova della regolare esecuzione del servizio, nonché del rispetto di tutte le obbligazioni contrattuali.

In allegato alle fatture dovrà essere inviato un prospetto che indichi il numero di ore di mediazione, le lingue utilizzate e il numero di ore di coordinamento oltre ai dati indicati al capoverso precedente, dovrà essere riportato il numero di ore effettuate per ATS e per l’ UCST e per l’Ufficio Innovazione e Regolamentazione Servizi a sostegno del progetto “ affido omoculturale “.

Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 il C.I.G. attribuito è …….

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso la ……– Agenzia n. ……..di …….. - Codice IBAN ……non

dedicato/dedicato in via esclusiva alle commesse pubbliche ai sensi del comma 1 art. 3 del D.Lgs, n. 163/2006.

Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sono:

……..nato a ……. il…….. Codice Fiscale……..;

……..nato a ……. il…….. Codice Fiscale……..;

L'Ente si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

CLAUSOLA EQUITALIA Nel caso in cui la Civica Amministrazione effettui pagamenti di importo superiore a diecimila euro, il/la beneficiario/a dovrà presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

attestante l'assenza di qualsiasi inadempimento derivante dalla notifica di uno o più cartelle di pagamento per imposte e tasse, ovvero lo stato e la misura delle somme eventualmente dovute, fino alla concorrenza del medesimo importo. La Civica amministrazione, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n.40 del 18 gennaio 2008, presso Equitalia S.p.A. Tale operazione comporta la sospensione dei termini per il pagamento. L'eventuale presenza di debiti in misura pari almeno all'importo di diecimila euro produrrà la sospensione del pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito rilevato nonché la segnalazione della circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo ai sensi e agli effetti dell'art. 3 del D.M.E. e F. n.40 del 18 gennaio 2008.

Articolo 8 – Obblighi dell'Ente. L'Ente si impegna a quanto espressamente previsto nel contratto cron. n. 91 del 13/03/2013.

Articolo 9 – Penali. Il Comune si riserva di applicare le penalità previsto nel contratto cron. n. 91 del 13/03/2013.

Articolo 10 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva. A garanzia della perfetta esecuzione del servizio e dell'osservanza di tutte le norme contrattuali l'Ente …… ha presentato polizza fidejussoria. n… …….. del …… stipulata con la …….. per l'importo di Euro ……. avente validità fino al…….

Detta garanzia previe eventuali necessarie proroghe, resterà vincolata per tutta la durata del servizio e fino a quando il Comune di Genova non autorizzerà lo svincolo, previa emissione dell'attestato di regolare esecuzione del servizio.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatto salvo, comunque, il risarcimento del maggior danno.

Il Comune di Genova ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del servizio, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno all'Ente …….; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall' Ente …… per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza sicurezza fisica dei lavoratori.

Il Comune di Genova può richiedere all' Ente …… la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Ente ……

Articolo 11 - Oneri a carico dell'Ente. L'Ente è responsabile della disciplina e del buon ordine nell'esecuzione delle prestazioni ed ha obbligo

di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L' Ente è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale del lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni.

L' Ente è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti competenti che ne richiedano il pagamento, il Comune effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione delle prestazioni e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fidejussoria.

Articolo 13 - Trattamento dei dati personali e sensibili. L' Ente è individuato quale responsabile esterno del trattamento dati, per le operazioni di trattamento connesse all'attuazione del servizio in oggetto e si impegna al rispetto dei principi stabiliti dal Decreto Lgs. n. 196/2003.

Il responsabile del trattamento dati è tenuto a garantire il rispetto delle previsioni tutte di cui alla vigente normativa e in particolare:

- informare l'interessato ai sensi art. 13 D. Lgs. N. 196/2003, attraverso la predisposizione di apposite indicazioni e strumenti per gli incaricati (Modulistica);
- individuare per iscritto gli incaricati, curandone l'aggiornamento periodico e la formazione;

- fornire indicazioni scritte agli incaricati sulle modalità di trattamento, sia con strumenti elettronici che senza, obbligandoli alla riservatezza anche in caso di conoscenza fortuita di dati personali e/o sensibili, adottando una condotta equipollente al segreto d'ufficio;

- adottare misure minime di sicurezza, ai sensi titolo V – capo II D. Lgs. N. 196/2003;

- in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari, ai sensi artt. 20, 21 e 22 D.Lgs. n. 196/2003, gestire e controllare in modo adeguato le modalità di trattamento, al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti;

- in caso di trattamento di dati con strumenti diversi da quelli elettronici, controllare l'accesso ai dati e conservare gli stessi in archivi debitamente custoditi.

Articolo 14 – Risoluzione del contratto. Costituiscono motivo di risoluzione del contratto di diritto ai sensi dell'art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa) le seguente fattispecie:

a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 38 c.1 del D. Lgs 163/06 s.m.i.;

b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché gravi violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e gravi violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;

c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione del servizio;

d) transazioni di cui al presente appalto non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa, o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9 bis dell'art. 3 della Legge n.136/2010;

e) nei casi previsti dal Capitolato di gara approvato con n. 147.2.0.144 del 30.11.2012.

Nelle ipotesi di cui ai paragrafi precedenti il contratto sarà risolto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune di Genova, di volersi avvalere della clausola definitiva.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune di Genova al risarcimento dei danni subiti.

E' facoltà del Comune di Genova risolvere il contratto, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio a spese della impresa assegnataria qualora l'impresa aggiudicataria non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze alle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano creato disservizio per il Comune, ovvero vi sia stato grave inadempimento dell'Ente stesso nell'espletamento del servizio in parola mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.

Costituiscono inoltre ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi degli artt 1453 – 1454 del Codice Civile le seguenti fattispecie:

a) applicazione delle penali previste dal presente contratto per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale;

b) oltre tre contestazioni e in assenza di giustificazioni ritenute valide da Comune fermo restando l'obbligo delle penali previste dal presente contratto.

Nei casi a) e b) di cui sopra il Comune di Genova procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentorio, non inferiore a 15 giorni, entro il quale l 'Ente dovrà uniformarsi agli standard richiesti, ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata per iscritto.

Il contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento.

All'assegnatario verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese ed i danni.

Infine, si procederà alla risoluzione del contratto qualora, nel corso dell'esecuzione del medesimo, fosse attivata da CONSIP S.p.A. una convenzione per un servizio analogo a quello oggetto del presente contratto, da eseguirsi alle medesime condizioni contrattuali o migliorative, ad un prezzo più basso e l'Impresa rifiuti di adeguarsi ai parametri prezzo/qualità di detta convenzione CONSIP.

Articolo 15 – Controversie. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente contratto e del sotteso rapporto giuridico con esse dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria – Foro esclusivo di Genova

Articolo 16 – Spese di contratto. Tutte le eventuali spese alle quali darà luogo la presente scrittura privata e quelle ad essa conseguenti ed in genere tutti gli oneri previsti nel presente atto, sono a carico dell'Ente ……, che vi si obbliga.

La presente scrittura privata verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5) del T.U. approvato con D.P.R. n. 131 in data 26 aprile 1986.

Letto, confermato e sottoscritto.

per il Comune di Genova

Il Dirigente

IL CONTRAENTE

Il Legale Rappresentante